

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1266/92 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1992

che sopprime l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità  
a dieci di zucchine in provenienza dalla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 152 dell'atto di adesione ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità a dieci », di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna per i quali è fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le norme generali di applicazione di tale meccanismo di compensazione e che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione<sup>(2)</sup> ne ha fissato le modalità di applicazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1186/92 della Commissione<sup>(3)</sup> ha istituito un importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di zucchine in provenienza dalla Spagna;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le condizioni in base alle quali è abrogato un importo correttore istituito in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 del suddetto regolamento; che, se si tiene conto di tali condizioni, l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di zucchine in provenienza dalla Spagna deve essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) 1186/92 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. ■

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU n. L 123 dell'8. 5. 1992, pag. 13.